

Sezione: SICILIA

Esito: SENTENZA

Numero: 210

Anno: 2018

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 13/03/2018

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

Il Giudice Unico delle Pensioni

Cons. Giuseppe Colavecchio

ha emesso la seguente

SENTENZA 210/2018

sul ricorso in materia di pensione, iscritto al n. **62592** del registro di segreteria, depositato in data **13.07.2015**, proposto da

· **C. B.**, nata OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Sergio Agrifoglio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, via Angelo Majorana n. 34;

contro

· **I.N.P.S. - Sede territoriale di Palermo** - in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Norrito, giusta procura generale alle liti del 21.07.2015 in notar Paolo Castellini di Roma (rep. n. 80974), ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59,

· **Ministero dell'Interno** in persona del legale rappresentante pro-tempore;

nonché

sul ricorso in materia di pensione, iscritto al n. **63141** del registro di segreteria, depositato in data **07.03.2016**, proposto da

· **C. B.**, nata OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Sergio Agrifoglio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, via Angelo Majorana n. 34;

contro

· **I.N.P.S. - Sede territoriale di Palermo** - in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Norrito, giusta procura generale alle liti del 21.07.2015 in notar Paolo Castellini di Roma (rep. n. 80974), ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59,

· **Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza** - in persona del legale rappresentante pro-tempore;

· **Capo della Polizia di Stato** in persona del legale rappresentante pro-tempore.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Sentiti, nella pubblica udienza dell'08.03.2018, l'avv. Sergio Agrifoglio per il ricorrente, l'avv. Tiziana Norrito per l'I.N.P.S.

Ritenuto in

Ricorso n. 62592

Il ricorrente, dirigente generale di pubblica sicurezza, impugnava, chiedendone l'annullamento, la nota prot. n. 208149 del 20.05.2015 con la quale l'I.N.P.S. gli aveva comunicato che avrebbe provveduto al recupero della somma indebitamente corrisposta, dall'01.10.1996, di € 27.531,46 sulla pensione in godimento, tramite trattenute mensili di € 809,75 a decorrere dall'01.08.2015, e ciò in esecuzione del decreto n. 0063/15 del 26.02.2015 del Ministero dell'Interno di rideterminazione della pensione, giuridicamente dal 13.01.1993 ed economicamente dall'01.10.1996.

Parte ricorrente lamentava:

- la violazione dei principi generali in materia di autotutela e del principio dell'affidamento, richiamando l'art. 162 del D.P.R. n. 1092/1973;
- la prescrizione dei ratei di pensione di cui si chiedeva il recupero.

Il Ministero dell'Interno, nella memoria depositata in data 04.11.2015, riferiva che il ricorrente era stato cautelativamente sospeso dal servizio in data 13.01.1993 e che, nelle more della definizione del processo penale, era stato collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 13.01.1993, giusta la nota prot. n. 02078 del 06.08.1996 della Prefettura di Roma che autorizzava il pagamento della pensione provvisoria con erronea attribuzione dei benefici di cui all'art. 21 della legge n. 232/1990 (sei scatti stipendiali); la suddetta Prefettura di Roma, a seguito del decreto del 13.07.2007 di destituzione del servizio di parte attrice, con nota prot. n. 82025 del 23.10.2009, mutata la causa della cessazione dall'impiego (destituzione), annullava la precedente nota prot. 02078 del 06.08.1996 e liquidava un nuovo trattamento provvisorio di pensione, senza il beneficio di cui all'art. 21 della legge n. 232/1990, non spettante nel caso di destituzione; infine, concluso il processo penale con sentenza definitiva di condanna, era emesso il D.M. n. 0063/15 di attribuzione della pensione definitiva, con decorrenza giuridica dal 13.01.19693 ed economica dall'01.10.1996, con esclusione dei citati benefici di cui all'art. 21 della legge n. 232/1990.

L'I.N.P.S. nella memoria depositata in data 09.11.2015, dopo avere ricostruito i fatti di causa, chiedeva il rigetto dell'istanza cautelare.

Parte attrice depositava, in data 09.11.2015, memoria nella quella riferiva che la condanna penale doveva ritenersi venuta meno per effetto della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) del 14.04.2015 che aveva accertato la violazione dell'art. 7 della relativa Convenzione.

Il giudice, con ordinanza n. 197/2015, accoglieva l'istanza cautelare e disponeva la sospensione delle trattenute effettuate sulla pensione.

Il Ministero dell'Interno depositava, in data 19.04.2016, memoria di contenuto identico alla precedente.

L'I.N.P.S., nella memoria depositata in data 04.10.2016, chiedeva, previa riunione del giudizio n. 62592 con il giudizio n. 63141, il rigetto delle doglianze attoree; in subordine, chiedeva che la restituzione delle somme avvenisse senza interessi e che fosse dichiarata priva di efficacia di giudicato la sentenza Corte Europea nel rapporto di lavoro e previdenziale.

Ricorso n. 63141

Il ricorrente, collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 06.08.1996, riferiva:

- di essere stato destituito dal servizio a decorrere dal 13.01.1993 con provvedimento del 13.07.2007 del Capo della Polizia, giusta l'art. 8, lett. b), del D.P.R. n. 737/1981, in relazione alla sentenza di condanna della Corte d'Appello penale del 25.0.2006;

- che *“il periodo di sospensione cautelare ricompreso tra il 13 gennaio 1993 ed il 30 settembre 1996, giorno antecedente a quello in cui ... era stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età, non era riconosciuto utile né agli effetti giuridici né agli effetti economici”*;

- conseguentemente, con provvedimento n. 0063/15 del Ministero dell'Interno il suo trattamento di pensione era ridotto, essendo stati eliminati dalla base pensionabile i benefici di cui all'art. 21 della legge n. 232/1990.

Parte attrice, richiamando la sentenza del 14.04.2015 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che riconosceva l'avvenuta violazione dell'art. 7 della Convenzione, chiedeva di annullare *“i provvedimenti che hanno ridotto il trattamento pensionistico”* con riconoscimento del suo diritto *“ad un trattamento pensionistico che non tenga conto né della sentenza penale di condanna adottata in violazione dell'art. 7 della Corte EDU, né del provvedimento di destituzione dal servizio, atto di tale sentenza meramente consequenziale”*; all'uopo, lamentava *“violazione e falsa applicazione dell'art. 46 della CEDU modificato al protocollo n. 14, art. 16 alla Convenzione Europea della salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali”*:

L'I.N.P.S., nella memoria depositata in data 10.06.2016, chiedeva il rigetto dell'istanza cautelare.

Il Ministero dell'Interno, nella memoria depositata in data 29.08.2016, riferiva che il ricorrente era stato cautelativamente sospeso dal servizio in data 13.01.1993 e che, nelle more della definizione del processo penale, era stato collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 13.01.1993, giusta la nota prot. n. 02078 del 06.08.1996 della Prefettura di Roma che autorizzava il pagamento della pensione provvisoria con erronea attribuzione dei benefici di cui all'art. 21 della legge n. 232/1990 (sei scatti stipendiali); la suddetta Prefettura di Roma, a seguito del decreto del 13.07.2007 di destituzione del servizio di parte attrice, con nota prot. n. 82025 del 23.10.2009, mutata la causa della cessazione dall'impiego (destituzione), annullava la precedente nota prot. 02078 del 06.08.1996 e liquidava un nuovo trattamento provvisorio di pensione, eliminando il beneficio di cui all'art. 21 della legge n. 232/1990, non spettante nel caso di destituzione; infine, concluso il processo penale con sentenza definitiva di condanna, era emesso il D.M. n. 0063/15 di attribuzione della pensione definitiva, con decorrenza giuridica dal 13.01.19693 ed economica dall'01.10.1996, con esclusione dei citati benefici di cui all'art. 21 della legge n. 232/1990.

Il ricorrente depositava, in data 08.09.2016, copia dell'ordinanza n. 2913/2016 del Consiglio di Stato che, in riforma dell'ordinanza n. 1908/2016 del T.A.R. Lazio, accoglieva l'istanza cautelare avverso il decreto del capo della Polizia del 13.07.2007 di destituzione dal servizio.

Il giudice, con ordinanza n. 117/2016, rigettava l'istanza cautelare.

L'I.N.P.S., nella memoria depositata in data 04.10.2016, chiedeva, previa riunione del giudizio n. 63141 con il giudizio n. 62592, il rigetto delle doglianze attoree; in subordine, chiedeva che la restituzione delle somme avvenisse senza interessi e che fosse dichiarata priva di efficacia di giudicato la sentenza Corte Europea nel rapporto di lavoro e previdenziale.

* * *

I ricorsi n. 62592 e n. 63141 erano riuniti e con ordinanza n. 179/2016 il giudizio riunito era sospeso in attesa che fosse definito il processo amministrativo avverso il provvedimento di destituzione dal servizio.

Parte attrice, in data 29.09.2017, depositava istanza di riassunzione

nella quale, dopo avere richiamato la sentenza n. 43112/2017 della Corte di Cassazione che dichiarava *“ineseguibile e improduttiva di effetti penali”* la sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 25.02.2006, chiedeva *“la revoca dell’ordinanza di sospensione nella parte in cui essa viene collegata alla emittenda sentenza del giudice amministrativo, alla luce dell’intervenuta sentenza della cassazione penale che ha ormai risolto ogni questione di diritto”*; chiedeva altresì la *“fissazione dell’udienza di merito”*.

Parte attrice depositava, in data 02.10.2010, la sentenza n. 43112/2017 della Corte di cassazione penale.

L’istante depositava, in data 08.01.2018, la sentenza n. 5673/2017 del Consiglio di Stato che aveva definito il processo amministrativo avverso il provvedimento di destituzione dal servizio, dichiarando cessata la materia del contendere poiché il provvedimento impugnato era stato revocato a seguito del decreto dell’11.10.2017.

Il ricorrente depositava, in data 14.02.2018, memoria nella quale reiterava le conclusioni contenute nei ricorsi in atti.

L’I.N.P.S., nella memoria depositata in data 06.03.2018, riferiva che il Ministero dell’Interno, con decreto n. 297/2017 aveva revocato il precedente decreto n. 63/2015 e, conseguentemente, con il lotto di lavorazione dei mesi di maggio/giugno 2018 sarebbe stata riliquidata la pensione di parte attrice; chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.

Il ricorrente, nella memoria depositata in data 07.03.2018, si opponeva alla richiesta di cessazione della materia del contendere poiché l’ente previdenziale non aveva ancora provveduto a corrispondere quanto dovuto.

Il decidente al termine della camera di consiglio, constatata l’assenza delle parti, depositava - ai sensi dell’art. 429, comma 1, c.p.c. come modificato dall’art. 53 del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 - in segreteria, per i seguiti di competenza, la presente sentenza.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, deve osservarsi che la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, e cioè l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto; ne consegue che, nella fattispecie in esame, non essendo ancora avvenuta la riliquidazione della pensione del ricorrente, non può essere dichiarata cessata del tutto la materia del contendere.

Ciò posto, il ricorrente, con i ricorsi n. 62592 e n. 63141, ha impugnato:

- il decreto n. 0063/15 del 26.02.2015 del Ministero dell’Interno che, a seguito dell’adozione del D.M. del 13.07.2007 di destituzione dal servizio, giusta la lettera b) dell’art. 8 del D.P.R. n. 737/1981, ha riliquidato la pensione in godimento senza tenere conto del periodo di sospensione dal servizio (compreso tra il 13.01.1993 e il 30.09.1996) e dei benefici di cui all’art. 21 della legge n. 232/1990;
- la nota prot. n. 208149 del 20.05.2015 dell’I.N.P.S. che a seguito dell’adozione del D.M. n. 0063/15 del 26.02.2015 del Ministero dell’Interno di riliquidazione della pensione in godimento, giuridicamente dal 13.01.1993 ed economicamente dall’01.10.1996, ha accertato un debito di € 27.531,43, da recuperare tramite trattenute mensili di € 809,75, decorrenti dall’01.08.2015.

Dagli atti di causa, in particolare dagli allegati alla memoria dell'I.N.P.S., depositata in data 06.03.2018, risulta che:

- il decreto dell'11.10.2017 del Ministero dell'Interno ha revocato il decreto del 13.07.2007 di destituzione dal servizio;
- il decreto n. 297 del 21.11.2017 della Prefettura di Roma ha conferito la pensione ordinaria;
- il decreto n. 21 del 04.12.2017 del Ministero dell'Interno ha revocato il decreto n. 0063/15 del 26.02.2015 che aveva riliquidato la pensione senza tenere conto del periodo di sospensione dal servizio (compreso tra il 13.01.1993 e il 30.09.1996) e dei benefici di cui all'art. 21 della legge n. 232/1990.

Conseguentemente *in parte qua* deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.

Non risulta, invece, che la nota prot. n. 208149 del 20.05.2015 dell'I.N.P.S. di recupero dell'indebito di € 27.531,43, i cui effetti sono stati sospesi a seguito dell'ordinanza n. 197/2015, sia stata annullata né che l'ente previdenziale abbia riliquidato la pensione del ricorrente, il cui adempimento è stato rinviato ai mesi di maggio/giugno 2018.

Ne consegue che deve essere riconosciuto il diritto di parte attrice alla riliquidazione della pensione senza tenere conto degli effetti del D.M. n. 0063/15 del 26.02.2015 del Ministero dell'Interno, con dichiarazione di irripetibilità della somma di € 27.531,43 e con restituzione a parte attrice delle somme trattenute dall'I.N.P.S. prima dell'esecuzione dell'ordinanza n. 197/2015.

Sui ratei pensionistici arretrati deve essere riconosciuto, dalle singole scadenze al saldo, il diritto di parte attrice agli interessi legali rilevati anno per anno, integrati per gli anni in cui l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dall'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice i.s.t.a.t. relativo all'anno di riferimento (ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ.), giusta l'orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Riunite di questa Corte contenuto nella sentenza n. 6/2008/QM, le cui argomentazioni sono condivise dal decidente.

Tenuto conto della particolarità delle questioni trattate e del mutamento del quadro giurisprudenziale di riferimento intervenuto nelle more del presente giudizio, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite.

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - in composizione monocratica del Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando,

- dichiara cessata la materia del contendere sulla richiesta di annullamento del decreto n. 0063/15 del 26.02.2015 del
- riconosce il diritto del ricorrente nei confronti dell'I.N.P.S. alla riliquidazione della pensione in godimento senza tenere conto degli effetti del decreto del D.M. n. 0063/15 del 26.02.2015 del Ministero dell'Interno;
- dichiara irripetibile la somma di € 27.531,43;
- condanna l'I.N.P.S. alla restituzione delle somme trattenute prima dell'esecuzione dell'ordinanza n. 197/2015;
- riconosce, altresì, sui ratei pensionistici arretrati, dalle singole scadenze al saldo, il diritto di parte attrice agli interessi legali rilevati anno per anno,

integrati per gli anni in cui l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dall'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice i.s.t.a.t. relativo all'anno di riferimento (ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ.);

- compensa le spese di lite.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'8 marzo 2018.

Il Giudice

F.to Cons. Giuseppe Colavecchio

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 8 marzo 2018

Pubblicata il 13 marzo 2018

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

F.to Dott.ssa Mariolina Verro